



N. 50 - marzo 2024

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione A.S. n. 985

Introduzione

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei deputati Pittalis, Calderone e Patriarca, già **approvato dalla Camera dei deputati**, modifica la disciplina della **prescrizione del reato**. La prescrizione del reato - istituto disciplinato dagli artt. 157 ss. c.p. - è la **rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva**, in considerazione del **tempo trascorso** dalla commissione del reato.

Per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto della prescrizione, la **Corte costituzionale** nella sent. n. 143/2014, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha precisato: "Sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (*ex plurimis*, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui *ratio* si collega preminentemente, da un lato, all'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l'allarme della coscienza comune» (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, «al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela» (sentenza n. 23 del 2013)".

Quadro normativo vigente

In base alle norme attualmente vigenti¹, **per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista** per il reato stesso, con due limiti:

- nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni;
- nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni.

¹ L'istituto della prescrizione è stato oggetto di diverse riforme: la L. 251/2005, la L. 103/2017, la L. 3/2019 e, da ultimo, la L. 134/2021 e il D. Lgs. 150/2022.

In particolare secondo quanto previsto dall'art. 157 c.p. (come sostituito dalla L. 251/2005) la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato; tale tempo non può comunque essere in caso di delitto inferiore a 6 anni e in caso di contravvenzione inferiore a 4 anni. **Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale**, si stabilisce che **non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti**, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo) e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola Tempo necessario a prescrivere pena detentiva, mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni.

Prima delle modifiche introdotte dalla L. 251/2005 (entrata in vigore l'8 dicembre 2005) erano previsti i seguenti termini di prescrizione (avendo riguardo alla pena edittale e tenendo conto dell'aumento massimo di pena per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti): venti anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; quindici anni e i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; dieci anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; cinque anni per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a cinque anni o con la pena della multa; tre anni per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto; due anni per le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda.

L'istituto della prescrizione è sempre **rinunciabile** dall'imputato. I reati puniti con l'ergastolo sono **imprescrittibili**. Per alcuni particolari delitti i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 c.p., sono **raddoppiati**.

I termini sono raddoppiati per i seguenti delitti: frode in processo penale e depistaggio aggravati; disastro colposo (la Corte cost. con sent. 143/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini per il delitto di incendio colposo); omicidio colposo e omicidio stradale; delitti contro l'ambiente; maltrattamenti contro familiari o conviventi; schiavitù; tratta di persone; traffico di organi; prostituzione minorile; pedopornografia; violenza sessuale. I termini sono altresì raddoppiati per i delitti di competenza della procura distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-*quater* c.p.p., tra cui: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.

L'art. 158 c.p. (come modificato, da ultimo, dalla legge n. 3/2019) stabilisce che il termine della prescrizione decorre:

- per il **reato consumato**, dal giorno della consumazione;
- per il reato **tentato**, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
- per il reato **permanente o continuato**, dal giorno di cessazione della permanenza o continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Tuttavia, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine decorre dal giorno in cui è stato commesso il reato.

Inoltre, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

La **sospensione del corso della prescrizione** è disciplinata dall'articolo 159, in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere;
- deferimento della questione ad altro giudizio;
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;
- sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157;
- richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria).

In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

L'art. 160 c.p. disciplina l'**interruzione del corso della prescrizione** collegandola:

- all'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- all'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o al giudice;
- all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
- al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
- alla richiesta di rinvio a giudizio;
- al decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
- all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
- alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo;
- al decreto che dispone il giudizio immediato;
- al decreto che dispone il giudizio, al decreto di citazione a giudizio e al decreto di condanna.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p. **non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere** (v. *infra*).

In via di eccezione, l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario per:

- una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.

319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);

- recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2.

L'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare di più di 2/3 il tempo ordinario in caso di recidiva reiterata; non può superare di più del doppio il tempo ordinario nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Tali limiti agli effetti dell'interruzione non si applicano ai delitti di competenza della procura distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p..

Ai sensi dell'**art. 161 c.p.**, primo comma, **l'interruzione** della prescrizione **ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato** mentre **la sospensione ha effetto limitatamente agli imputati** nei cui confronti si sta procedendo.

L'art. 161-bis c.p. prevede **la cessazione definitiva del corso della prescrizione** a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore.

Si ricorda, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla legge n. 3 del 2019, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. La legge n. 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis.

La legge n. 134 del 2021 ha introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede **l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione**. Tale articolo prevede che la mancata definizione del **giudizio di appello** entro il termine **di 2 anni** e del giudizio di **cassazione** entro il termine di **un anno** costituiscano cause di **improcedibilità dell'azione penale** (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge n. 89 del 2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. la legge assicura la ragionevole durata del processo e che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma all'art. 6 (Diritto a un equo processo) che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole.

Contenuto

L'articolo 1 della proposta in esame reca delle **modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato**.

In particolare, la **lettera a)**, introducendo nel codice penale l'art. 159-bis, prevede una nuova e autonoma **causa di sospensione del corso della prescrizione**.

Si ricorda, come evidenziato in precedenza, che la sospensione della prescrizione è attualmente disciplinata dall'articolo 159 c.p.

Il nuovo articolo 159-bis (primo comma) prevede che il **corso della prescrizione** rimanga **sospeso**:

- in seguito alla sentenza di **condanna di primo grado**, per un tempo non superiore a due anni;
- in seguito alla **sentenza di appello che conferma la condanna** di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

Si evidenzia che tali termini di sospensione corrispondono a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 (c.d. L. Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. Si evidenzia, inoltre, che la sospensione della durata di un anno a seguito della sentenza di appello si applica soltanto al caso di **sentenza di conferma della condanna** avvenuta in primo grado, escludendo quindi il caso in cui la sentenza d'appello modifichi una precedente sentenza di primo grado di assoluzione.

I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'art. 544 c.p.p. (secondo comma).

L'articolo 544 c.p.p. prevede, in materia di termini di deposito delle motivazioni della sentenza, che quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il giudice vi provvede non oltre il **quindicesimo giorno** da quello della pronuncia del dispositivo. Tuttavia, il giudice, quando ritiene che la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il **novantesimo giorno** da quello della pronuncia. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 4-bis, prevede che su richiesta motivata del giudice, il presidente del tribunale o della Corte d'appello (nel caso di giudizio di secondo grado) possa prorogare i termini previsti dall'articolo 544 c.p., per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.

Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 c.p. (v. *supra*), essi **sono aumentati** del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma).

Il nuovo articolo 159-bis prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati successivamente ai fini del **calcolo del termine di prescrizione**:

- nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengono dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma).

Pertanto, nel caso in cui la pubblicazione della sentenza d'appello intervenga dopo più di 2 anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e nel caso in cui la pubblicazione sentenza di Cassazione intervenga dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Tale formulazione riprende quanto previsto nella relazione della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato (c.d. Commissione Lattanzi). Nella citata relazione si evidenzia che «la *ratio* di questa "sospensione condizionata" alla definizione in tempo utile del procedimento è di imprimere una accelerazione alla trattazione dei procedimenti, specie quando si tratta di reati prossimi alla prescrizione, alla cui trattazione verrebbe data la priorità. Da un lato, si evita uno spreco di risorse, consentendo di concludere il processo dopo una condanna in primo grado; dall'altro lato, potendo il termine di prescrizione maturare nei giudizi di impugnazione, si evita, tanto per l'assolto quanto per il condannato, il rischio di un processo dai tempi potenzialmente infiniti».

- quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma):
 - l'imputato è prosciolto;
 - la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità;
 - nel caso di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

In particolare, si tratta delle cause di nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale:

- il comma 1 disciplina il caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione; - il comma 4 disciplina il caso di nullità assolute (ex art. 179 c.p.p.);
- il comma 5-bis disciplina la nullità nel caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, se la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti.

L'articolo 623 c.p.p. disciplina i casi di restituzione degli atti al giudice a seguito di sentenza di rinvio della corte di cassazione, prevedendo:

- alla lettera b), che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado;
- alla lettera b-bis) che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, gli atti sono trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'art. 159-bis si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (sesto comma).

La **lettera b)**, modificando il primo comma dell'articolo 160 c.p., aggiunge alle ipotesi di **interruzione** del corso della prescrizione anche la **sentenza e il decreto di condanna**.

Si ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'art. 160 c.p. prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza 5 di condanna o dal decreto di condanna.

La medesima legge n. 3 /2019, sostituendo il secondo comma dell'art. 159 c.p., prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis (vedi *infra*).

Si ricorda che, ai sensi del medesimo art. 160 c.p., la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere (sulle eccezioni a tale limite v. *supra*).

La **lettera c)**, modificando il secondo comma dell'art. 161 c.p., estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la **metà** del tempo ordinario.

I reati per cui attualmente l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario sono i seguenti:

- una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2 c.p.

La novella in esame aggiunge a tale elenco i reati di:

- **lesioni personali** e (art. 582 c.p.) e **deformazione dell'aspetto della persona** mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 585, limitatamente ai casi di cui dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.

Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti:

- l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2, c.p.);
- l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-*octies* c.p. (art. 576, primo comma, n. 5, c.p.);
- l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.);
- l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minore o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la

persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1, c.p.);

- l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma, c.p.).

- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.).

La **lettera d)** abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado.

L'art. 161-bis c.p., introdotto dalla legge n. 134/2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Si ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'articolo 2 del provvedimento in commento **abroga l'articolo 344-bis** del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (vedi *supra*).

L'articolo 3 apporta alcune **modifiche di coordinamento** al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione dell'art. 344-bis, al fine di:

- eliminare il riferimento all'articolo 344-bis dagli articoli 129-bis, c. 4, 157-ter, c. 2, c.p.p.;
- abrogare gli articoli 175, comma 8-bis, 578, commi 1-bis e 1-ter, 578-ter e 628-bis, comma 7;
- modificare la rubrica dell'art. 578.

L'art. 129-bis, comma 4, c.p.p. prevede la facoltà del giudice, a richiesta dell'imputato, nel caso di reati perseguibili a querela, di disporre la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. La norma in commento sopprime il rinvio alla sospensione dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis, c. 6 e 8.

L'art. 157-ter, comma 2, c.p.p. concerne la facoltà dell'autorità giudiziaria di disporre che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare sia effettuata a mezzo della polizia giudiziaria: al fine di evitare la scadenza del termine di prescrizione o di improcedibilità; nel caso di imputato sottoposto a misura cautelare; in ogni altro caso in cui sia ritenuto improcrastinabile e urgente. La proposta in commento sopprime il riferimento all'istituto dell'improcedibilità, di cui la proposta medesima prevede l'abrogazione.

L'art. 175, comma 8-bis, c.p.p. disciplina il computo del termine di improcedibilità nel caso di restituzione nel termine concessa ex comma 2.1 dell'art. medesimo all'imputato giudicato in assenza.

L'art. 578 c.p.p. concerne la decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia, prescrizione o improcedibilità. La norma in commento elimina, abrogando i commi 1-bis e 1-ter e modificando la rubrica, i riferimenti all'improcedibilità.

L'art. 578-ter c.p.p. concerne la decisione sulla confisca e i provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità. L'art. 628-bis, comma 7, c.p.p. prevede l'applicabilità dei termini di improcedibilità

nel caso di riapertura del processo per violazione della Convenzione CEDU accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'articolo 4 modifica l'art. 165- *ter* delle norme di attuazione del c.p.p., al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando art. 344-bis c.p.p., con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo art. 159-bis c.p. Infine, viene contestualmente abrogato l'art. 175-bis delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex art. 344-bis del codice.

L'attuale formulazione del citato art. 165-*ter*, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede che i presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.

Infine, si ricorda che per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione (v. *supra*) ad essa si applica, salva diversa previsione, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (c.d. *lex mitior*). Si tratta di un principio generale sancito dall'articolo 2 del codice penale - che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e la tutela convenzionale da parte dell'art. 7 CEDU (sul punto, peraltro proprio in materia di prescrizione, v. sent. Corte cost. n. 393 del 2006 e n. 236 del 2011, nonché, in termini generali, sent. Corte EDU 17 settembre 2009 - Scoppola c. Italia), in virtù del quale una legge penale favorevole al reo può retroagire nel tempo e quindi avere effetto anche per condotte compiute prima della entrata in vigore della legge più favorevole (intendendo per favorevole sia una riduzione della pena, sia, come nel caso di specie, un eventuale tempo di prescrizione del reato più breve di quello precedentemente).

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.